



IPAB SS. ANNUNZIATA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

GAETA • FORMIA • SAN FELICE CIRCEO • TERRACINA

ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto "di accesso ad atti e documenti amministrativi" disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, l'accesso civico non presuppone un interesse qualificato del richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti e per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

La richiesta può essere presentata sul MODULO appositamente predisposto allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità e presentata:

- tramite posta elettronica annunziata1320@hotmail.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Trasparenza, Via Annunziata,21 –04024 – Gaeta.
- tramite fax al n. 0771460064 – direttamente presso l'ufficio amministrativo, che provvederà tempestivamente a trasmettere la richiesta al Responsabile della Trasparenza.

Il **Responsabile della Trasparenza** cui presentare la richiesta di accesso civico è il dott. Gaetano Di Vito Via Annunziata,21 – 04024 - Gaeta Tel. 0771460064 Fax 0771460064

- casella di posta elettronica: annunziata1320@hotmail.it
- casella di posta certificata: ipab.ssannunziata@workpec.it (solo se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata).

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. In caso di ritardo o mancata risposta si potrà presentare una nuova istanza, tramite lo stesso modulo, al titolare del potere sostitutivo:

Consiglio di Amministrazione

- casella di posta elettronica: annunziata1320@hotmail.it
- casella di posta certificata: ipab.ssannunziata@workpec.it (solo se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata)

Descrizione del procedimento

Destinatari: chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

Requisiti: non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di presentazione: la richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.ipabsantissimannunziata.it, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente può ricorrere, utilizzando lo stesso modulo, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB SS. Annunziata, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione di quanto richiesto e ad informare il richiedente.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.